

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per la tutela della dignità dei lavoratori, delle imprese e dei professionisti;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;

Considerata l'urgenza di introdurre misure volte a favorire la semplificazione fiscale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, dell'istruzione dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge

Titolo I

Misure per il contrasto al precariato

ART. 1

(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.”;

2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola “trentasei” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della

prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.”;

b) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) prima del comma 1, è inserito il seguente:

“01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle esigenze di cui all'articolo 19, comma 1.”;

2) al comma 1, la parola “trentasei”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “quattro” e la parola “sesta” è sostituita dalla seguente: “quinta”;

c) all'articolo 28, comma 1, le parole “centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

ART. 2

(Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24.”.

ART. 3

(Indennità licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto tempo determinato)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole “non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.

2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, ai quali continua ad applicarsi la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 4

(Prestazioni rese in favore di associazione sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 i commi 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361 sono abrogati.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche con una dotazione di 6,9 milioni di euro nel 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022 e di 5,6 milioni di euro a decorrere dal 2023. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dalla soppressione dei commi 355, 357 e 360 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 di cui al comma 1.

Titolo II

Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

ART. 5

(Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso, ovvero un'attività analoga o una loro parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza **l'amministrazione titolare della misura di aiuto applica, ai sensi e con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689**, anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso, ovvero un'attività analoga o una loro parte, venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale sia europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.
3. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.
4. Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente ai benefici già concessi o banditi, inclusa, nei casi ivi previsti, la disciplina di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Gli importi restituiti a sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all'amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

ART. 6

(Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)

1. Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che beneficiano di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, qualora, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decadono dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.

2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5.

3. Gli importi restituiti per effetto della decadenza affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all'amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 7

(Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti)

1. L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive proroghe, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati.

ART. 8

(Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali)

1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Titolo III

Misure per il contrasto alla ludopatia

ART. 9

(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa

a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovrainpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.

3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti a un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile fino al 30 giugno 2019 la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto.

Titolo IV

Misure in materia di semplificazione fiscale

ART. 10

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola "biennale" sono inserite le seguenti: " , sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti".

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

ART. 11

(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. All'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole "cadenza semestrale" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre,".

ART. 12

(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera c) è abrogata.

Titolo V

Disposizioni finali e di coordinamento

ART. 13

(Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali)

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE AIR

Provvedimento:

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

Amministrazione competente:

Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e Ministero dello Sviluppo Economico

Referente dell'amministrazione competente:

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Fornire, al massimo in 2 pagine, una sintesi semplice e comprensibile della valutazione effettuata (le motivazioni dell'intervento; gli obiettivi perseguiti; le consultazioni effettuate; l'opzione scelta e i relativi impatti).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

In questa sezione si descrive il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo. Si illustrano le esigenze e le criticità di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, anche tenuto conto del mancato conseguimento degli effetti attesi da altri provvedimenti. Si riportano, inoltre, le evidenze di tipo quantitativo che hanno supportato l'analisi, anche con riferimento al numero dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento, indicando le fonti informative utilizzate.

L'intervento a carattere d'urgenza ha l'obiettivo di contrastare il precariato e la delocalizzazione delle aziende, al fine di restituire dignità ai lavoratori i cui contratti vengono prorogati a tempo determinato in modo ingiustificato e non agevolare le aziende che utilizzano benefici pubblici senza dare carattere di continuità agli investimenti e al mantenimento dell'occupazione nel territorio nazionale (Titolo I e II).

Con il provvedimento viene inoltre rafforzato il contrasto della ludopatia ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e sono previste disposizioni per la semplificazione fiscale in relazione all'accertamento sintetico e al redditometro (Titolo III e IV).

Con riferimento alle misure per il contrasto al precariato (Titolo I) si intende limitare con maggiore efficacia un utilizzo indiscriminato dei contratti a termine, oggi sempre più ricorrenti e spesso non corrispondenti ad una reale necessità da parte del datore di lavoro. Per questo si prevede l'introduzione di misure che diano al datore di lavoro l'onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare tale strumento in luogo di una diversa tipologia contrattuale. In presenza delle nuove condizioni inserite già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Attraverso tale misura sarà così possibile utilizzare il lavoratore per un periodo più breve, entro il quale il datore di lavoro avrà la possibilità di valutare l'eventuale conferma.

In particolare, si stabilisce che il termine apposto al contratto a tempo determinato non può essere superiore a 24 mesi e, qualora il contratto abbia una durata superiore a 12 mesi, devono verificarsi le seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive di altri lavoratori;
- b) incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria e picchi di attività.

Quanto alle proroghe del contratto, si dispone che il contratto può essere prorogato senza l'indicazione di una causale solo nell'ambito dei primi 12 mesi di durata. Si limita, inoltre, il numero delle proroghe dello stesso contratto dalle attuali cinque a quattro.

L'attuale disciplina prevede la possibilità di rinnovi automatici ripetuti per 5 volte nell'arco di 36 mesi.

In merito alla disciplina della somministrazione di lavoro, si prevede che al lavoratore da somministrare, assunto a tempo determinato, si applicherà la disciplina del contratto di lavoro subordinato.

Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, si prevede, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale a carico del datore di lavoro (attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

Con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche si prevede la soppressione dei commi da 353 a 361 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativi alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e al regime del relativo rapporto di lavoro. Torna quindi a trovare applicazione la previgente normativa in base alla quale le società sportive dilettantistiche, anche lucrative, e i soggetti assimilati, beneficiano della possibilità di stipulare contratti di lavoro diversi dalla tipologia del lavoro subordinato, ed in particolare collaborazioni che consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente.

Al Titolo II sono previste misure volte ad arginare il fenomeno della "delocalizzazione" delle attività economiche delle imprese, per tale intendendo lo spostamento in altri Paesi di attività o processi produttivi o di fasi di essi alla ricerca di migliori margini di competitività derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro ovvero da altri vantaggi, soprattutto in termini di fiscalità.

Negli ultimi anni è aumentato il numero di imprese, per lo più appartenenti a multinazionali o a gruppi industriali di rilevanti dimensioni in termini di fatturato e occupazione, che, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più ricercata divisione internazionale del lavoro connessa alla mobilità dei capitali, scelgono di delocalizzare le attività al di fuori del territorio nazionale, con gravi conseguenze per il Paese in termini di perdita di posti di lavoro e di indebolimento della competitività strutturale. Le misure previste sono volte ad arginare detto fenomeno, ponendo limiti efficaci alle imprese che abbiano ottenuto dallo Stato aiuti per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche. A tali fini è previsto che l'impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso e, nel caso di indebita delocalizzazione in Paesi extra-UE, è sottoposta, inoltre, a sanzioni pecuniarie di importo da due a quattro volte quello del beneficio fruito.

Un'ulteriore misura stabilisce un obbligo di mantenimento del personale impiegato presso l'unità produttiva agevolata ovvero degli addetti all'attività economica interessata dalle agevolazioni per un periodo pari ad almeno cinque anni, decorrente dalla data di ultimazione dell'iniziativa. La violazione è sanzionata con la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi.

Sempre nell'ambito delle disposizioni anti-delocalizzazione è previsto il recupero del beneficio dell'iper-ammortamento (misura di agevolazione fiscale concessa dalla legislazione vigente) in caso di cessione all'estero o delocalizzazione degli investimenti, nonché l'esclusione, agli effetti del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri *intangibles*, per le operazioni infragrupo.

Per quanto riguarda le misure concernenti il divieto di pubblicità per giochi e scommesse con vincite in denaro, la disposizione di cui al Titolo III (articolo 9) deriva dall'esigenza di arginare le rilevanti dimensioni che tale pratica ha assunto nel nostro Paese, con conseguente aumento del rischio, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, di una dipendenza socio-economica con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, compromettendo l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario e comportando un aumento dell'indebitamento e quindi con un più facile assoggettamento a prestiti usurari. La norma mira quindi a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva e si pone in linea di continuità con le disposizioni vigenti, quali il divieto di pubblicità con riferimento ai minori oppure il divieto previsto nelle trasmissioni radiotelevisive dalle 7:00 alle 22:00.

Con riferimento alle Misure previste dal Titolo IV in materia di **semplificazione fiscale** sono previste: l'aggiornamento dell'istituto del redditometro, orientato in chiave di contrasto all'economia sommersa, rimodulazioni nelle date di invio dei dati di fatturazione (cd. Spesometro), e l'abolizione dello *split payment* per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/1973.

Al titolo V si prevede il differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato in tema di diplomati magistrali, al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

In questa sezione si riportano gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo, gerarchicamente e temporalmente articolati e coerenti con i problemi di cui alla sezione 1.

Gli obiettivi generali sanciti nelle diverse partizioni dal presente decreto sono i seguenti:

- contrasto al precariato
- misure limitative dei fenomeni di delocalizzazione
- contrasto al gioco patologico
- miglioramento dei rapporti fisco-cittadini.

Gli obiettivi indicati nel provvedimento si sostanziano nei seguenti obiettivi specifici, declinati secondo le modalità particolari indicate nell'intervento regolatorio:

1. limitazione del ricorso ai casi di contratto di lavoro a tempo determinato attraverso la riduzione delle possibilità di rinnovo nell'arco della durata massima di 36 mesi e limitazione dei lavori temporali non causali a 12 mesi;
2. equiparazione del contratto di lavoro somministrato alla prestazione di lavoro subordinato;
3. decadenza dei benefici ricevuti dalle aziende in caso di delocalizzazione in un altro Stato entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata
4. revoca dei benefici concessi alle imprese che riducono i livelli occupazionali degli addetti all'attività produttiva o all'attività interessata dall'aiuto nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata in casi particolari;
5. recupero dei benefici fiscali riconosciuti alle aziende per l'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti;
6. esclusione dal credito di imposta del conteggio dei costi sostenuti nelle operazioni infragruppo per acquisto di beni immateriali;
7. divieto di qualsiasi forma di pubblicità anche indiretta relativa a giochi e scommesse con vincite di denaro, comprese - a far data dal 1° gennaio 2019 - le sponsorizzazioni di eventi, attività e manifestazioni e altre forme di comunicazione.
8. migliorare la qualità dei controlli derivanti dall'istituto del redditometro in chiave di contrasto all'economia sommersa;
9. agevolare gli adempimenti dei contribuenti in relazione all'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute con spostamento dei termini temporali di invio;
10. ridurre gli oneri previsti per i professionisti attraverso l'abolizione dello *split payment* per le prestazioni di servizi resi alla PA i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Si riportano di seguito gli indicatori quantitativi, associati agli obiettivi sopra descritti:

- Variazione su base annuale del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato e del numero dei rinnovi; Rapporto percentuale dei contratti di lavoro a tempo determinato /a tempo indeterminato
- Variazione su base annuale del numero dei contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato e verifica della corrispondenza delle variazioni con il totale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- Numero e importi dovuti a delocalizzazione dei benefici recuperati su base annua e rapporto tra recuperi e totale dei benefici concessi;
- Variazione su base annua nel numero delle delocalizzazioni di imprese ripartite in base alla tipologia (dimensione e settore);
- Numero delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate e irrogate su base annua (art. 4);
- Variazione su base annuale dei dati accertati relativi ai casi di gioco patologico;
- Numero delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate e irrogate su base annua (art. 8);
- Numero ed esito dei controlli sulle imprese che utilizzano il redditometro;
- Grado di soddisfazione dei contribuenti interessati dalla misura relativi ai diversi termini temporali previsti per l'invio dei dati inviati delle fatture emesse e ricevute per l'abolizione dello *split payment* per i professionisti.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In questa sezione si descrivono le opzioni di intervento, inclusa l'opzione zero, considerate nel corso dell'analisi di impatto. In caso di recepimento di norme europee e di attuazione di deleghe legislative, l'opzione zero è considerata solo ai fini della valutazione delle opzioni alternative (cfr. Sez. 4).

Si illustra inoltre la valutazione preliminare delle opzioni descritte, con riguardo a: vincoli normativi; efficacia; proporzionalità; fattibilità (anche riferita alla disponibilità di risorse e ai tempi di attuazione). Si indicano, quindi, le opzioni che sono state considerate attuabili.

Considerato il carattere di indifferibilità e urgenza dell'intervento regolatorio, l'opzione zero non è stata presa in ragione della necessità contrastare la precarietà, per costruire rapporti di lavoro più stabili e consentire alle famiglie una programmazione più serena del loro futuro, ritenuta una priorità dell'attuale programma di governo.

Non esistono opzioni alternative all'adozione del decreto legge in ragione dei caratteri di necessità e urgenza che caratterizzano l'intervento. Inoltre, considerato il rango primario della disciplina che viene integrata e modificata non sono ipotizzabili opzioni regolatorie di fonte differente da quella adottata.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Sulla base di quanto indicato nella sezione 3, non sono state effettuate comparazioni tra opzioni alternative.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

In riferimento all'opzione preferita si illustra la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. Sono indicati i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, specificandone le rispettive funzioni.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono individuati nel Ministero del lavoro per quanto riguarda le misure di contrasto alla precarietà del lavoro; nelle Amministrazioni responsabili della concessione e erogazione degli aiuti alle imprese per quanto riguarda il contrasto al fenomeno della delocalizzazione derivante unicamente da minor costo della manodopera o da una minore regolamentazione del mercato del lavoro o da altri vantaggi, anche fiscali; nel Ministero dello Sviluppo economico per quanto riguarda le misure relative alle limitazioni dei benefici dell'iper ammortamento e del credito di imposta per ricerca e sviluppo. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della Salute sono responsabili per l'attuazione della misura relativa al contrasto alla ludopatia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'Agenzia delle entrate è responsabile dell'attuazione delle misure in materia di accertamento sintetico, redditometro, invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e split payment. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è responsabile della misura relativa alle procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di contratti magistrali per l'insegnamento nelle scuole ed istituti scolastici statali.

5.2 Monitoraggio

Si descrive il sistema di monitoraggio dell'intervento, specificando i soggetti responsabili, le modalità e la periodicità con cui saranno raccolti ed elaborati i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. Tali informazioni sono utilizzate anche ai fini della Vir.

Il sistema di monitoraggio degli interventi proposti avrà cadenza annuale e sarà curato dalla Amministrazioni responsabili indicate nella sezione 4 sulla base degli indicatori riportati nella Sezione 2.2.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

In questa sezione si dà conto delle consultazioni svolte nelle varie fasi dell'analisi, riportando in particolare:

- 1. Una descrizione delle consultazioni svolte e delle relative modalità di realizzazione;*
- 2. L'elenco dei soggetti che hanno partecipato a ciascuna delle consultazioni;*
- 3. I periodi in cui si sono svolte le consultazioni;*
- 4. I principali risultati emersi dalle consultazioni.*

Nelle consultazioni non rientrano i pareri di organi istituzionali.

In considerazione del carattere di necessità ed urgenza dell'intervento regolatorio, non si è proceduto preliminarmente alla fase di consultazione la quale, peraltro, potrà essere svolta, ove ritenuto opportuno, in sede di audizione presso le competenti commissioni parlamentari, nella fase di conversione del provvedimento.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Si illustrano il gruppo di lavoro, indicando gli uffici e le professionalità coinvolte, anche di amministrazioni diverse da quella competente, nonché le eventuali consulenze esterne. Si descrivono le tappe del percorso di analisi, con indicazione delle eventuali difficoltà incontrate.

Il percorso di analisi dell'intervento è stato effettuato dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro con la partecipazione degli uffici tecnici delle rispettive Amministrazioni, nonché con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto presenta con evidenza presupposti di necessità e urgenza determinati dall'esigenza di introdurre nell'ordinamento in tempi brevi nuove misure che pongano limiti alle condizioni di attuale criticità su temi urgenti e strategici.

Per tali ragioni si intende intervenire con nuove misure per limitare l'utilizzo di tipologie contrattuali che nel corso degli ultimi anni hanno condotto a una eccessiva e allarmante precarizzazione, causata da un abuso di forme contrattuali che dovrebbero rappresentare l'eccezione e non la regola.

Parimenti in questi giorni numerose aziende hanno mostrato la volontà di delocalizzare le proprie produzioni presso altri Paesi, nonostante il policy maker abbia offerto agevolazioni e strumenti finalizzati a rafforzare il tessuto produttivo nel nostro Paese. Si è ritenuto opportuno intervenire per arginare il fenomeno delle delocalizzazioni, assicurando che le aziende destinatarie di incentivi e aiuti restituiscano quanto ricevuto a fronte di un trasferimento delle attività produttive.

Nuove misure, inoltre, verranno assunte per arginare il fenomeno della ludopatia, limitando la pubblicizzazione dei giochi e delle aziende promotrici, cosicché da ridurre l'allarmante aumento dell'utilizzo di tali strumenti da parte di molti cittadini che oggi si ritrovano patologicamente dipendenti dal gioco con gravi conseguenze sulla loro vita economica e sociale.

Saranno inoltre introdotte nuove misure idonee a semplificare gli strumenti finanziari di accertamento e di controllo oggi previsti per professionisti e imprese, così da diminuire gli aggravii che negli ultimi anni sono stati introdotti al fine di ottenere maggiori riscossioni.

Infine, per assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019 e salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, si prevede l'applicazione anche per il MIUR del maggiore termine di 120 giorni dalla notifica per completare le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che caducheranno le decisioni poste alla base dei contratti di lavoro a favore dei docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Titolo I

Misure per il contrasto al precariato

L'articolo 1 (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*) modifica il decreto legislativo n. 81 del 2015, al fine di limitare con maggiore efficacia l'utilizzo indiscriminato dei contratti a termine, oggi sempre più diffusi e spesso non corrispondenti a una reale necessità da parte del datore di lavoro.

In particolare, si stabilisce che il termine apposto al contratto a tempo determinato non può essere superiore a 24 mesi e, qualora il contratto abbia una durata superiore a 12 mesi, devono verificarsi le seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive di altri lavoratori;
- b) incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria e picchi di attività.

Quanto alle proroghe del contratto (ossia allo slittamento in avanti del termine inizialmente posto al contratto), si dispone che il contratto può essere prorogato senza l'indicazione di una causale solo nell'ambito dei primi 12 mesi di durata. Si limita, inoltre, il numero delle proroghe dello stesso contratto dalle attuali cinque a quattro.

In caso di rinnovo del contratto, il datore di lavoro deve indicare, nell'atto scritto contenente l'apposizione del termine, una delle specifiche esigenze elencate all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e sopra riportate.

Si modifica altresì l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedendo l'allungamento da 120 a 180 giorni del termine di impugnazione del contratto a tempo determinato.

Le descritte modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 trovano applicazione per i nuovi rapporti a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento. Le nuove disposizioni trovano inoltre applicazione anche alle proroghe ai rinnovi dei contratti in corso.

L'articolo 2 (*Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro*) stabilisce che al lavoratore da somministrare assunto a tempo determinato si applica la disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ad eccezione degli articoli 23, concernente il numero complessivo dei contratti a tempo determinato, e 24, relativo ai diritti di precedenza, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

L'articolo 3 (*Indennità licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto tempo determinato*) apporta modifiche al decreto legislativo n. 23 del 2015 allo scopo di aumentare l'indennità dovuta al lavoratore nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa. Attualmente l'indennità è pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TRF per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità. La disposizione in esame aumenta l'intervallo entro il quale il giudice può fissare l'indennità portandolo a un minimo di 6 mensilità fino a un massimo di 36 mensilità.

Per indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, si prevede l'aumento di 0,5% punti percentuali del contributo addizionale - previsto dall'articolo 2, comma 28 della legge n. 92 del 2012 - per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Il contributo, attualmente pari a 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è destinato a finanziare la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) ossia l'indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, ai quali continua ad applicarsi la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 4 (*Prestazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche*) prevede la soppressione **dei commi da 353 a 361 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativi alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e al regime del relativo rapporto di lavoro. Torna quindi a trovare applicazione la previgente normativa in base alla quale le società sportive dilettantistiche, anche lucrative, e i soggetti assimilati, beneficiano della possibilità di stipulare**

contratti di lavoro diversi dalla tipologia del lavoro subordinato, ed in particolare collaborazioni che consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente.

Il comma 2 prevede la costituzione di un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dalla soppressione dei commi 355, 357 e 360 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.

Titolo II

Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

L'articolo 5 (*Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti*) reca disposizioni volte ad arginare il fenomeno della "delocalizzazione" delle attività economiche delle imprese, ossia lo spostamento in altri Paesi di attività o di processi produttivi, o delle loro fasi, per ottenere vantaggi competitivi derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro ovvero da altri vantaggi, soprattutto in termini fiscali.

Il fenomeno della delocalizzazione negli ultimi anni è aumentato: sempre più imprese, per lo più appartenenti a multinazionali o a gruppi industriali di rilevanti dimensioni in termini di fatturato e occupazione, che, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più ricercata divisione internazionale del lavoro connessa alla mobilità dei capitali, scelgono di delocalizzare le attività al di fuori del territorio nazionale, con gravi conseguenze per il Paese in termini di perdita di posti di lavoro e di indebolimento della competitività strutturale.

La norma intende arginare il fenomeno, ponendo limiti efficaci alle imprese che abbiano ottenuto dallo Stato aiuti per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche.

A tal fine, la norma ridefinisce divieti e sanzioni che vigenti norme hanno tentato di introdurre nell'ordinamento (v., in particolare, l'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), ma che hanno un ridotto ambito di applicazione e si sono rivelati scarsamente efficaci.

Il comma 1 stabilisce, in particolare, che, in caso di delocalizzazione dell'attività economica o di un'attività analoga o di una loro parte per la quale siano stati concessi aiuti di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi, l'impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso ed è sottoposta, inoltre, a sanzioni pecuniarie, **applicate da ciascuna amministrazione titolare della misura di aiuto in questione**, di importo da due a quattro volte quello del beneficio fruito.

Il vincolo si applica a qualunque delocalizzazione, effettuata in Stati non appartenenti all'Unione europea e trova applicazione nei confronti di imprese beneficiarie di tutti gli aiuti di Stato agli investimenti, indipendentemente dalla relativa forma (contributo, finanziamento agevolato, garanzia, aiuti fiscali, ecc.).

L'arco temporale di mantenimento obbligatorio delle attività economiche che hanno beneficiato del sostegno pubblico è pari a cinque anni.

La norma inoltre trova applicazione indipendentemente dall'impatto sull'occupazione: se la tutela di quest'ultima resta il principale fine, seppure indiretto, della norma, non è, infatti, richiesta una misura minima di riduzione dell'occupazione quale presupposto per la comminatoria della decadenza e delle altre sanzioni.

Così formulata, pertanto, la norma, amplia l'ambito oggettivo di applicazione del vincolo rispetto alla disciplina vigente, riferita esclusivamente a imprese beneficiarie di contributi in conto capitale,

oltre che condizionata nell'applicazione al verificarsi di una riduzione di personale pari almeno al 50 per cento.

La norma in commento, inoltre, inasprisce le conseguenze della violazione del vincolo (circoscritte, nel comma 60 sopra citato, alla sola decadenza dai benefici), e definisce in modo più articolato le modalità di attuazione delle nuove previsioni.

Il comma 2 stabilisce che, fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede la realizzazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso, ovvero un'attività analoga o una loro parte, venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale sia europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

Stante la molteplicità delle tipologie di aiuti, il comma 3 assegna alle diverse amministrazioni che istituiscono e gestiscono le misure di aiuto l'individuazione, con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi ed i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza, delle modalità attraverso le quali verrà attuato il controllo del rispetto del vincolo, nonché le modalità per la restituzione dei benefici dovuti dalle imprese per effetto della decadenza disposta, unitamente agli interessi, calcolati al tasso di riferimento vigente all'atto dell'erogazione o della fruizione del beneficio maggiorati di 5 punti percentuali.

Resta ferma l'applicazione della disciplina previgente ai benefici già concessi o banditi, inclusa, nei casi ivi previsti, la disciplina di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comma 5, attraverso il richiamo a disposizioni recate dal decreto legislativo 123/98, istituisce il privilegio dello Stato sui crediti derivanti dalla restituzione dei benefici e ne disciplina le modalità di recupero mediante iscrizione a ruolo.

Il comma 6 chiarisce che, ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Preme precisare che l'inclusione nella norma delle delocalizzazioni effettuate in altri Stati membri dell'Unione europea, derivante dalla constatazione che i processi di esternalizzazione assumono rilevanza e consistenza anche entro i confini del territorio europeo, costituisce una novità non solo nell'ordinamento nazionale, ma per alcuni aspetti anche nell'ordinamento europeo. A quest'ultimo, tuttavia, non è estranea l'imposizione di vincoli, nella materia degli aiuti di Stato, legata ad obblighi di mantenimento di matrice analoga.

In particolare, a prescindere dalle norme particolari in materia di utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (che pure manifestano sfavore nei confronti dei processi di delocalizzazione attinenti a operazioni finanziate – v. articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013), quanto alla previsione di vincoli direttamente operanti nei confronti delle imprese beneficiarie possono rammentarsi le disposizioni contenute nel regolamento generale di esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014). Quest'ultimo, con riferimento agli “aiuti a finalità regionale agli investimenti”, stabilisce un obbligo di mantenimento dell'investimento nel territorio per un periodo (minimo) di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese (v. art. 14, paragrafo 5, ai sensi del quale: *“Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI [...]”*).

In sede di modifica della disciplina degli aiuti in esenzione, inoltre, la Commissione europea ha introdotto disposizioni specifiche per i processi di “delocalizzazione” operati nell'ambito dello

Spazio Economico Europeo (SEE). Il regolamento (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017, modificando il predetto regolamento (UE) 651/2014, ha infatti introdotto l'obbligo, per l'impresa che presenti domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, di confermare di non avere effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento finanziato nei due anni precedenti nonché l'obbligo di impegnarsi a non effettuare una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento (articolo 14, paragrafo 16, del regolamento di esenzione modificato). La delocalizzazione è definita in tale contesto come “*trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE [...] verso un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato [...]*” (articolo 2, punto 61-bis del regolamento di esenzione modificato). In tal modo la delocalizzazione è configurata sostanzialmente come condizione ostativa ai fini dell'accesso all'aiuto, nell'intento di contrastare il fenomeno della “caccia alla sovvenzione” e di scongiurare il rischio che la politica di coesione europea contribuisca ad incentivare la delocalizzazione produttiva delle imprese, determinando una distorsione collaterale e involontaria della concorrenza.

La norma che si va a introdurre presenta elementi di novità rispetto ad entrambi i precitati vincoli, senza peraltro contrastare con gli stessi, ma piuttosto completandoli: le norme europee richiamate, infatti, trovano applicazione con riferimento ad una specifica tipologia di aiuti di Stato (aiuti in esenzione dalla notifica a finalità regionale dati agli investimenti), mentre la nuova norma intende introdurre un regime di portata generale applicabile a tutti gli aiuti di Stato diretti a sostenere gli investimenti produttivi, pur facendo salve le disposizioni speciali dettate dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Sotto questo aspetto, se i limiti posti dall'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) 651/2014 alla delocalizzazione si pongono in una fase diversa (la concessione) e mirano, come chiarito, ad un utilizzo corretto e proprio delle politiche di coesione territoriale, non si determinano margini di sovrapposizione con la norma nazionale, che semmai si pone in rapporto di continuità con i limiti europei. Quanto all'obbligo di mantenimento di cui all'articolo 14, paragrafo 5, esso ha contenuto in parte diverso, riferendosi a tutte le forme di distoglimento dei beni, incluse quelle che non integrano una delocalizzazione delle attività ovvero non comportano una delocalizzazione al di fuori dello Stato. Dette fattispecie, in virtù della clausola di salvezza, continueranno ad essere disciplinate dalla precitata norma del regolamento di esenzione, mentre i processi di delocalizzazione, qualora comportino il trasferimento di attività al di fuori del territorio nazionale, saranno soggetti alla disciplina di cui al presente articolo. Né l'estensione temporale a cinque anni del vincolo per le piccole e medie imprese è in contrasto con la norma europea, che definisce, come visto, un termine solo “minimo” di mantenimento (“*almeno*” tre anni per le PMI).

Può osservarsi, altresì, che la normativa europea detta una disciplina puntuale delle restrizioni territoriali che determinano situazioni di incompatibilità con i trattati. In questo senso, eventuali limiti alla delocalizzazione non figurano tra le condizioni che, comportando una “*violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea*”, precludono la possibilità di concedere aiuti in esenzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 651/2014.

Chiariti i rapporti tra le diverse norme, va rilevato come la stessa disciplina europea ammette dei vincoli alle imprese nella materia degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che essi costituiscono in senso proprio “oneri” al fine di beneficiare del sussidio pubblico e non quindi “obblighi” che comprimono ingiustificatamente la libertà di impresa nelle sue varie espressioni.

Ben può, quindi, lo Stato membro adottare disposizioni anche più restrittive rispetto alle norme europee o condizioni particolari che, peraltro, nel caso di specie appaiono del tutto coerenti con l'attenzione manifestata dalla stessa Unione europea, in sede di disciplina come di dibattito nei diversi consessi istituzionali

L'articolo 6 (*Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti*) è diretto a preservare il mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato.

A tal fine, è previsto un obbligo di mantenimento presso l'unità produttiva agevolata del personale impiegato ovvero degli addetti all'attività economica interessata dalle agevolazioni per un periodo pari ad almeno cinque anni.

In particolare, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che beneficiano di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, qualora, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decadono dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.

Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5, commi 3 e 5.

Gli importi restituiti per effetto della decadenza affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La norma in esame fa della tutela dell'occupazione un obiettivo generale della politica di sostegno alle imprese mediante pubbliche sovvenzioni.

La norma non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto essa verrà attuata da ciascuna amministrazione pubblica che gestisce la misura di aiuto interessata con le risorse umane e strumentali già dedicate alla misura stessa.

L'articolo 7 (*Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti*) subordina l'applicazione dei benefici dell'iper ammortamento alla circostanza che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Il comma 2 introduce nella disciplina dell'iper ammortamento un meccanismo di "recapture" delle agevolazioni concesse per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione. La norma stabilisce che in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all'estero dei beni per i quali si è fruito dell'agevolazione l'impresa è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d'imposta precedenti.

In ragione del carattere innovativo della previsione, il comma 3 stabilisce che le disposizioni ~~di cui ai commi 1 e 2~~ del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente ~~si applicano a decorrere dall'~~ alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 4 dell'articolo in esame opera il coordinamento delle nuove disposizioni con la disciplina dei c.d. "investimenti sostituivi" introdotta dai commi 35 e 36 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nel senso che l'applicazione di tale disciplina impedisce che scatti il meccanismo di "recapture"; coordinamento che viene completato anche con l'estensione della disciplina degli investimenti sostitutivi al caso della delocalizzazione.

Trattandosi di previsioni finalizzate all'eventuale recupero dei benefici concessi o, nel caso del comma 4, al mantenimento dei benefici già riconosciuti, l'articolo in esame non comporta lo

stanziamento di risorse aggiuntive; tuttavia, per evidenti esigenze di prudenza non si ritiene opportuno al contempo fare valutazioni in termini di recupero di risorse.

L'articolo 8 (*Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali*) intende meglio disciplinare il trattamento, agli effetti del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri *intangibles* previsti tra i costi ammissibili. A questo riguardo, viene espressamente stabilito che i costi in questione non assumono rilevanza se l'acquisto deriva da operazioni infragrupo.

Pur trattandosi di una modifica che non interferisce con la determinazione dell'imponibile e dell'imposta di periodo, il comma 2 dell'articolo, nel fissarne l'applicazione a decorrere dalla data di inizio del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (coincidente nella generalità dei casi con il 2018), prevede espressamente la deroga all'art. 3 della legge n. 212 del 2000.

Con il comma 3 viene confermato che in ogni caso - vale a dire a prescindere dalla circostanza che l'operazione di acquisto sia intercorsa con parti indipendenti o, fino al 2017, anche con altre imprese del gruppo - l'ammissibilità dei costi in questione è pur sempre subordinata alla condizione che i beni immateriali siano direttamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di nuovi progetti di ricerca e sviluppo da parte dell'impresa acquirente.

La norma, introducendo condizioni più restrittive in ordine all'ammissibilità dei costi non comporta lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Titolo III

Misure per il contrasto alla ludopatia

L'articolo 9 (*Divieto di pubblicità giochi e scommesse*) pone il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, in considerazione delle rilevanti dimensioni che tale pratica ha assunto nel nostro Paese con conseguente aumento del rischio, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, di una dipendenza socio-economica con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, della quale vengono compromessi l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario anche perché in queste situazioni spesso aumenta il rischio di esposizione all'indebitamento e il ricorso a prestiti usurari.

La norma integra le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia attualmente vigenti e, in particolare, le disposizioni previste dal decreto-legge n. 158 del 2012 ~~D.L. 13/09/2012, n. 158~~ (art. 7, commi 4 e 5) e quelle recate dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge n. 208 del 2015 (c.d. "pacchetto giochi") che pertanto vengono fatte salve.

La disposizione stabilisce, al comma 1, il divieto, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di qualsiasi forma di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa. Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ai commi 2 e 3 sono previste le relative misure sanzionatorie e l'Autorità competente ad effettuare l'accertamento e l'irrogazione delle stesse. Quanto alle sanzioni è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività. Detta misura sanzionatoria si applicherà "de futuro" a tutte le violazioni delle disposizioni recate dal primo comma. Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d'azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro.

Il comma 4 stabilisce una specifica destinazione dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni.

La norma mira quindi a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva e si pone in linea di continuità con le analoghe disposizioni che vietano (ormai da tempo) la pubblicità dei prodotti da fumo (v. legge 10 aprile 1962, n. 65), le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, limitate però ai minori, previste dalla legge "Balduzzi" (decreto-legge 13/09/2012, n. 158 ed in particolare l'art. 7, commi 4 e 5) e quelle recate dall'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge n. 208 del 2015 (c.d. "pacchetto giochi") e il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

A livello dell'Unione Europea non c'è una normativa specifica sul gioco d'azzardo. Vi è però una risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno in cui si sottolinea, da un lato, che i fornitori di gioco d'azzardo online devono in ogni caso rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano e, dall'altro, che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni che ritengono necessarie e giustificate per contrastare il gioco d'azzardo online illegale. Nel 2014 la Commissione europea ha emanato una raccomandazione concernente principi intesi a tutelare efficacemente i consumatori con riferimento al Gioco d'azzardo on-line.

Il comma 5 prevede una disposizione transitoria volta a fare salvi i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto ai quali resta applicabile la normativa vigente anteriormente a tale data.

Titolo IV

Misure in materia di semplificazione fiscale

L'articolo 10 (*Disposizioni in materia di redditometro*) reca disposizioni finalizzate a revisionare l'istituto del redditometro in chiave di contrasto all'economia sommersa.

La norma intende aggiornare lo strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche previsto dall'art. 38, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (cd. *redditometro*) e riorientarlo maggiormente in chiave di contrasto all'evasione fiscale derivante dall'economia non osservata.

La norma vigente prevede che, salva la prova contraria da parte del contribuente, la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche può essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi

di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Gli elementi indicativi di capacità contributiva sono individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare in Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. Il decreto ministeriale attualmente vigente è stato emanato il 16 settembre 2015.

Il comma 1 della norma in commento prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Il comma 2 dispone che il decreto ministeriale il 16 settembre 2015, attualmente vigente, non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi.

Il comma 3 fa salvi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e gli atti previsti dall'art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. La norma dispone altresì che, in ogni caso, non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

L'articolo 11 (*Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute*) introduce disposizioni in materia di invio dei dati di fatturazione (cd. Spesometro). Al riguardo si rappresenta che l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, come regola generale, che i contribuenti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

A sua volta, l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, prevede che in relazione alle comunicazioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale.

Con specifico riferimento alle comunicazioni dei predetti dati relativi al terzo trimestre del 2018, il comma 1 dell'articolo in esame interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.

Il comma 2 chiarisce che, per coloro che optino per l'invio a cadenza semestrale, i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.

L'articolo 12 (*Split payment*) prevede l'abolizione dello *split payment* per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/1973.

Titolo V

Disposizioni finali e di coordinamento

L'articolo 13 (*Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali*), al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, prevede che all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'intervento assume carattere di necessità e di urgenza in considerazione del fatto che le pronunce di merito interverranno, presumibilmente, in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico 2018/2019 e che la loro esecuzione necessita di operazioni tecniche complesse che non potrebbero essere concluse in tempi utili per assicurare un ordinato avvio del predetto anno scolastico 2018/19. La concessione del termine di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze garantirà alle scuole i tempi necessari per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di quei docenti destinatari di sentenze che non hanno avanzato in precedenza domanda di inserimento nella seconda fascia di istituto.

La norma ha carattere ordinamentale poiché si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle sentenze che definiranno nel merito i ricorsi proposti dai diplomati magistrali, prevedendo che l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – che, come noto, concede alle pubbliche amministrazioni statali ed agli enti pubblici non economici il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro – trovi applicazione anche con riferimento all'esecuzione da parte del MIUR di quei provvedimenti giurisdizionali che caducheranno le decisioni, sia cautelari che di merito, che hanno reso possibile la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure la stipula, entro il 30 settembre 2018, di contratti a tempo determinato, a favore dei docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

In particolare, rimangono immutati i limiti all'organico dei docenti posti dall'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, nonché le vigenti facoltà assunzionali, che la medesima legge fissa in misura pari alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili; la norma non può comportare la stipula di contratti di lavoro in esubero rispetto all'organico, poiché su ciascun posto sarà comunque possibile la nomina di un solo docente.

L'articolo 14 detta disposizioni sull'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009
n. 196, e successive modificazioni).

(Art.1- Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)

La misura è volta contrastare l'abuso del contratto a tempo determinato attraverso la riduzione della durata del contratto da 36 a 24 mesi, l'introduzione di specifiche causali per la stipula di contratti di durata superiore a 12 mesi, l'introduzione di specifiche causali in caso di rinnovo del contratto. Le proroghe dello stesso contratto sono invece libere nell'ambito dei primi 12 mesi mentre devono essere sorrette dalle specifiche causali qualora la durata del contratto superi i 12 mesi. Inoltre, si riduce il numero delle proroghe ammissibili a legislazione vigente da 5 a 4.

Le descritte modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 trovano applicazione per i nuovi contratti a tempo determinato e per le proroghe e i rinnovi dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Si rileva come le modifiche proposte in materia di rapporti di lavoro a termine non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Piuttosto, attesa la finalità dell'intervento normativo che vuole limitare il ricorso ai rapporti di lavoro a termine per favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si può ritenere che misure volte a contrastare la precarietà occupazionale (in particolare tre le giovani generazioni), possano modificare le propensioni e le inclinazioni al consumo dei lavoratori e delle lavoratrici interessati dalle stabilizzazioni attese, con effetti positivi diretti e indiretti per la finanza pubblica.

Peraltro, occorre considerare che l'aumento del contributo addizionale **previsto dall'articolo 3** (nella misura di 0,5 punti percentuali) in caso di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, a carico del datore di lavoro privato comporta un aumento del gettito contributivo, con finalità di finanziamento della NASpI.

Si può, dunque, ritenere che l'eventuale minor gettito derivante dalla contrazione dei contratti a tempo determinato sia bilanciato, da un lato, dalle maggiori entrate derivanti dalla maggiore propensione al consumo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e, dall'altro, dall'aumento del contributo addizionale in misura incrementale (aumento di 0,5% punti per ogni rinnovo del contratto), il quale comporterà un incremento dei costi certamente rilevante a carico del datore di lavoro.

(Art.2- Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)

La disposizione reca una particolare modifica alla disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione, stabilendone la soggezione alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato ad eccezione degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 del 2015. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto ha carattere ordinamentale.

(Art.3- Indennità licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto tempo determinato)

Le modifiche apportate al decreto legislativo n. 23 del 2015 hanno lo scopo di aumentare l'indennità dovuta al lavoratore nel caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa. La disposizione in esame aumenta l'intervallo entro il quale il giudice può fissare l'indennità portandolo a un minimo di 6 mensilità fino a un massimo di 36 mensilità.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il decreto legislativo n. 23 del 2015 è applicabile esclusivamente al lavoro privato.

La disposizione di cui all'articolo 3, prevede l'aumento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale – attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - in caso di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. In tali termini per il primo rinnovo il contributo addizionale destinato al finanziamento della NASpI è complessivamente determinato in 1,9% (1,4% +0,5%), in caso di secondo rinnovo in 2,4% (1,4% + 0,5% +0,5%) e così via.

Al fine vengono apportate le necessarie modifiche all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012.

Il contributo è destinato a finanziare la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) ossia l'indennità mensile di disoccupazione avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Nei termini sopra esposti dal complesso delle disposizioni in esame non derivano minori entrate per la finanza pubblica in relazione al gettito contributivo derivante dall'addizionale di cui all'articolo 2, comma 28 della legge n. 92/2012, atteso che il previsto incremento del contributo addizionale è comunque a garanzia del mantenimento dei profili di gettito contributivo derivanti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni (nel 2017 circa 401 mln di euro su base annua), anche in presenza di una riduzione del monte imponibile di tale contributo addizionale per effetto dell'incentivazione prevista dal complesso delle disposizioni in esame per un maggiore ricorso al contratto a tempo indeterminato.

(Art.4 - Prestazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche)

La norma prevede la soppressione dei commi da 353 a 361 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativi alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e al regime del relativo rapporto di lavoro. Torna quindi a trovare applicazione la previgente normativa in base alla quale le società sportive dilettantistiche, anche lucrative, e i soggetti assimilati, beneficiano della possibilità di stipulare contratti di lavoro diversi dalla tipologia del lavoro subordinato, ed in particolare collaborazioni che consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente.

Il comma 2 prevede la costituzione di un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse rinvenienti da quelle previste per la copertura dei commi 355, 357 e 360 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che ora vengono soppressi.

(Art.5 - Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)

La disposizione non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto essa verrà attuata da ciascuna amministrazione pubblica che gestisce la misura di aiuto interessata con le risorse umane e strumentali già dedicate alla misura stessa. Va segnalato per converso che la norma prevede, al comma 1, la possibilità di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'entità dell'auto fruito per le indebite delocalizzazioni in Stati non appartenenti alla UE.

(Art.6 - Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)

La disposizione non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto essa verrà attuata da ciascuna amministrazione pubblica che gestisce la misura di aiuto interessata con le risorse umane e strumentali già dedicate alla misura stessa.

(Art.7 - Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti)

Le disposizione, trattandosi di previsione finalizzata all'eventuale recupero dei benefici concessi o al mantenimento dei benefici già riconosciuti, non comporta lo stanziamento di risorse aggiuntive; tuttavia, per evidenti esigenze di prudenza non si ritiene opportuno al contempo fare valutazioni in termini di recupero di risorse

(Art.8 - Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali)

Le disposizione, trattandosi di previsione finalizzata all'eventuale recupero dei benefici concessi, non comporta lo stanziamento di risorse aggiuntive; tuttavia, per evidenti esigenze di prudenza non si ritiene opportuno al contempo fare valutazioni in termini di recupero di risorse.

(Art.9 – Misure di contrasto alla ludopatia – Divieto di pubblicità giochi e scommesse)

La disposizione integra le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia attualmente vigenti e, in particolare, le disposizioni previste dal D.L. 13/09/2012, n. 158 (art. 7, commi 4 e 5) e quelle recate dall'articolo 1, commi da 937 a 940 della legge n. 208 del 2015 (c.d. "pacchetto giochi") che pertanto vengono fatte salve.

Ai commi 2 e 3 sono previste le relative misure sanzionatorie e l'Autorità competente ad effettuare l'accertamento e l'irrogazione delle stesse.

(Art.10 - Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro)

La disposizione può considerarsi sostanzialmente neutro in termini finanziari in quanto è prevedibile che il nuovo decreto ministeriale sia emanato in tempo utile per selezionare i soggetti ed effettuare i controlli prima dello spirare dei termini di decadenza per l'anno di imposta 2016, che scadono nel 2022 nei casi in cui la dichiarazione dei redditi è stata presentata e nel 2024 nei casi in cui è stata omessa.

(Art.11 - Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

La disposizione non produce effetti sul gettito in quanto la disposizione chiarisce l'applicazione dell'articolo 1-ter del D.L. n. 148 del 2017 che già prevede tale facoltà per i contribuenti che inviano semestralmente i dati di fatturazione.

(Art.12 – Split payment)

L'articolo prevede l'abolizione dello *split payment* (mediante esclusione dell'applicazione della disciplina dell'articolo 17-ter, comma 1 del D.p.R n.633 del 1972) per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/1973.

(Art.13 - Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali)

La norma ha carattere ordinamentale poiché si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle sentenze che definiranno nel merito i ricorsi proposti dai diplomati magistrali, prevedendo che l'art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 – che, come noto, concede alle pubbliche amministrazioni statali ed agli enti pubblici non economici il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo per completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro – trovi applicazione anche con riferimento all'esecuzione da parte del MIUR di quei provvedimenti giurisdizionali che caducheranno le decisioni, sia cautelari che di merito, che hanno reso possibile la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure la stipula, entro il 30 settembre 2018, di contratti a tempo determinato, a favore dei docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

In particolare, rimangono immutati i limiti all'organico dei docenti posti dall'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015, nonché le vigenti facoltà assunzionali, che la medesima legge fissa in misura pari alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili.

Né è possibile che la norma comporti la stipula di contratti di lavoro in esubero rispetto all'organico, poiché su ciascun posto sarà comunque possibile la nomina di un solo docente.

Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

Referente

Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e Ministero dello Sviluppo Economico

ELENCO ARTICOLI OGGETTO DELLA RELAZIONE CON RELATIVA RUBRICA

(vedi relazione illustrativa)

Titolo I Misure per il contrasto al precariato

- Articolo 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
- Articolo 2 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)
- Articolo 3 (Modifiche alla legge n. 92 del 2012)
- Articolo 4 (Prestazioni rese in favore di associazione sportive dilettantistiche)

Titolo II Misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali

- Articolo 5 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti)
- Articolo 6 (Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)
- Articolo 7 (Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti)
- Articolo 8 (Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali)

Titolo III Misure per il contrasto alla ludopatia

- Articolo 9 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse)

Titolo IV Misure in materia di semplificazione fiscale

- Articolo 10 (Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro)
- Articolo 11 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)
- Articolo 12 (Split payment)

Titolo V Disposizioni finali e di coordinamento

- Articolo 13 (Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali)

- Articolo 14 (Entrata in vigore)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento a carattere d'urgenza ha l'obiettivo di contrastare il precariato e la delocalizzazione delle aziende, al fine di restituire dignità ai lavoratori i cui contratti vengono prorogati a tempo determinato in modo ingiustificato e non agevolare le aziende che utilizzano benefici pubblici senza dare carattere di continuità agli investimenti e al mantenimento dell'occupazione nel territorio nazionale (Titolo I e II).

Con il provvedimento viene inoltre rafforzato il contrasto della ludopatia ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e sono previste disposizioni per la semplificazione fiscale in relazione all'accertamento sintetico e al redditometro (Titolo III e IV).

Con riferimento alle misure per il contrasto al precariato (Titolo I) si intende limitare con maggiore efficacia un utilizzo indiscriminato dei contratti a termine, oggi sempre più ricorrenti e spesso non corrispondenti ad una reale necessità da parte del datore di lavoro. Per questo si prevede l'introduzione di misure che diano al datore di lavoro l'onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare tale strumento in luogo di una diversa tipologia contrattuale. In presenza delle nuove condizioni inserite già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque non superiore a 24 mesi. Attraverso tale misura sarà così possibile utilizzare il lavoratore per un periodo più breve, entro il quale il datore di lavoro avrà la possibilità di valutare l'eventuale conferma.

In particolare, si stabilisce che il termine apposto al contratto a tempo determinato non può essere superiore a 24 mesi e, qualora il contratto abbia una durata superiore a 12 mesi, devono verificarsi le seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive di altri lavoratori;
- b) incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria e picchi di attività.

Quanto alle proroghe del contratto, si dispone che il contratto può essere prorogato senza l'indicazione di una causale solo nell'ambito dei primi 12 mesi di durata. Si limita, inoltre, il numero delle proroghe dello stesso contratto dalle attuali cinque a quattro.

L'attuale disciplina prevede la possibilità di rinnovi automatici ripetuti per 5 volte nell'arco di 36 mesi.

In merito alla disciplina della somministrazione di lavoro, si prevede che al lavoratore da somministrare, assunto a tempo determinato, si applicherà la disciplina del contratto di lavoro subordinato.

Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, si prevede, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale a carico del datore di lavoro (attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

Con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche si prevede la soppressione dei commi da 353 a 361 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativi alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e al regime del relativo rapporto di lavoro. Torna quindi a trovare applicazione la

previgente normativa in base alla quale le società sportive dilettantistiche, anche lucrative, e i soggetti assimilati, beneficiano della possibilità di stipulare contratti di lavoro diversi dalla tipologia del lavoro subordinato, ed in particolare collaborazioni che consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente.

Al Titolo II sono previste misure volte ad arginare il fenomeno della “delocalizzazione” delle attività economiche delle imprese, per tale intendendo lo spostamento in altri Paesi di attività o processi produttivi o di fasi di essi alla ricerca di migliori margini di competitività derivanti da un minor costo della manodopera e da una minore regolamentazione del mercato del lavoro ovvero da altri vantaggi, soprattutto in termini di fiscalità.

Negli ultimi anni è aumentato il numero di imprese, per lo più appartenenti a multinazionali o a gruppi industriali di rilevanti dimensioni in termini di fatturato e occupazione, che, nel contesto della globalizzazione dei mercati e di una sempre più ricercata divisione internazionale del lavoro connessa alla mobilità dei capitali, scelgono di delocalizzare le attività al di fuori del territorio nazionale, con gravi conseguenze per il Paese in termini di perdita di posti di lavoro e di indebolimento della competitività strutturale. Le misure previste sono volte ad arginare detto fenomeno, ponendo limiti efficaci alle imprese che abbiano ottenuto dallo Stato aiuti per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche. A tali fini è previsto che l'impresa beneficiaria decade dal beneficio concesso e, nel caso di indebita delocalizzazione in Paesi extra-UE, è sottoposta, inoltre, a sanzioni pecuniarie di importo da due a quattro volte quello del beneficio fruito.

Un'ulteriore misura stabilisce un obbligo di mantenimento del personale impiegato presso l'unità produttiva agevolata ovvero degli addetti all'attività economica interessata dalle agevolazioni per un periodo pari ad almeno cinque anni, decorrente dalla data di ultimazione dell'iniziativa. La violazione è sanzionata con la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi.

Sempre nell'ambito delle disposizioni anti-delocalizzazione è previsto il recupero del beneficio dell'iper-ammortamento (misura di agevolazione fiscale concessa dalla legislazione vigente) in caso di cessione all'estero o delocalizzazione degli investimenti, nonché l'esclusione, agli effetti del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, dei costi di acquisto da fonti esterne dei diritti di privativa industriale e degli altri intangibles, per le operazioni infragruppo.

Per quanto riguarda le misure concernenti il divieto di pubblicità per giochi e scommesse con vincite in denaro, la disposizione di cui al Titolo III (articolo 9) deriva dall'esigenza di arginare le rilevanti dimensioni che tale pratica ha assunto nel nostro Paese, con conseguente aumento del rischio, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, di una dipendenza socio-economica con veri e propri effetti patologici, che si riflettono sul soggetto con gravi disagi per la persona, compromettendo l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario e comportando un aumento dell'indebitamento e quindi con un più facile assoggettamento a prestiti usurari. La norma mira quindi a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva e si pone in linea di continuità con le disposizioni vigenti, quali il divieto di pubblicità con riferimento ai minori oppure il divieto previsto nelle trasmissioni radiotelevisive dalle 7:00 alle 22:00.

Con riferimento alle Misure previste dal Titolo IV in materia di semplificazione fiscale sono previste: l'aggiornamento dell'istituto del redditometro, orientato in chiave di contrasto

all'economia sommersa, rimodulazioni nelle date di invio dei dati di fatturazione (cd. Spesometro), e l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del DPR 600/1973.

Al titolo V si prevede il differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato in tema di diplomati magistrali, al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina del contratto a tempo determinato oggetto degli interventi di cui all'articolo 1 è attualmente prevista dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ed in particolare è regolata al capo III del titolo I, agli articoli da 17 a 28.

Il contratto di somministrazione di lavoro oggetto della misura di cui all'art. 2 è disciplinato dagli articoli da 29 a 40 del citato D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, oggetto della novella recata dall'art. 3 dell'intervento regolatorio, prevede all'art. 2, comma 28, l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

In tema di revoca degli aiuti di stato in caso di delocalizzazione l'articolo 1, commi 60 e 61 prevedono per le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale la decadenza dal beneficio erogato e l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento,

L'iper ammortamento oggetto della misura di cui all'articolo 6 è regolato dall'articolo 1, comma 9 della legge 232 del 2013 (legge di bilancio per 2017) che prevede, quale misura agevolativa, che la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisto di per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'apposito elenco al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»,

Il Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo oggetto delle misure di cui all'art. 7 è attualmente regolato dall' Art. 3 D.L. 23/12/2013, n. 145, recante Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

La regolamentazione relativa alla pubblicità dei giochi e delle scommesse con vincite di denaro è attualmente prevista:

- all' Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica) del D.L. 13/09/2012, n. 158 che al comma 4 prevede il divieto di messaggi pubblicitari nelle trasmissioni radiotelevisive, nella stampa quotidiana e periodica, nelle

sale cinematografiche rivolti ai minori; al successivo comma 5 prevede formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e al comma 6 le misure sanzionatorie.

- all'art. 4, comma 2 della L. 13/12/1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), con riferimento all'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

- all'art. 1, commi da 937 a 940 della legge n. 208 del 2015 (c.d. pacchetto giochi) tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14 luglio 2014.

Le disposizioni in materia di redditometro, oggetto della misura dell'art. 9 sono regolate dall'art. 38 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 recante Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Le disposizioni in materia di Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) sono regolate all'art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di split payment sono disciplinate all'art. 1 del D.L. 24/04/2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo).

Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento regolatorio incide sulle disposizioni sopra menzionate secondo quanto recato dalle singole misure ai rispettivi articoli.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

4) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

5) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

6) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia è già attualmente disciplinata a livello di legislazione primaria e viene ora modificata con provvedimento di pari livello, senza alcuna rilegificazione.

7) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

8) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Con riferimento alle misure in materia di indebita delocalizzazione di cui al Titolo II dell'intervento regolatorio Preme precisare che l'inclusione nella norma delle delocalizzazioni effettuate in altri Stati membri dell'Unione europea, derivante dalla constatazione che i processi di esternalizzazione assumono rilevanza e consistenza anche entro i confini del territorio europeo, costituisce una novità non solo nell'ordinamento nazionale, ma per alcuni aspetti anche nell'ordinamento europeo. A quest'ultimo, tuttavia, non è estranea l'imposizione di vincoli, nella materia degli aiuti di Stato, legata ad obblighi di mantenimento di matrice analoga.

In particolare, a prescindere dalle norme particolari in materia di utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (che pure manifestano sfavore nei confronti dei processi di delocalizzazione attinenti a operazioni finanziate – v. articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013), quanto alla previsione di vincoli direttamente operanti nei confronti delle imprese beneficiarie possono rammentarsi le disposizioni contenute nel regolamento generale di esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014). Quest'ultimo, con riferimento agli "aiuti a finalità regionale agli investimenti", stabilisce un obbligo di mantenimento dell'investimento nel territorio per un periodo (minimo) di tre anni per le PMI e di cinque anni per le grandi imprese (v. art. 14, paragrafo 5, ai sensi del quale: "Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI [...]").

In sede di modifica della disciplina degli aiuti in esenzione, inoltre, la Commissione europea ha introdotto disposizioni specifiche per i processi di "delocalizzazione" operati nell'ambito dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il regolamento (UE) 2017/1084 del 14 giugno 2017, modificando il predetto regolamento (UE) 651/2014, ha infatti introdotto l'obbligo, per l'impresa che presenti domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, di confermare di non avere effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento finanziato nei due anni precedenti nonché l'obbligo di impegnarsi a non effettuare una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento (articolo 14, paragrafo 16, del regolamento di esenzione modificato). La delocalizzazione è definita in tale contesto come "trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE [...] verso un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato [...]" (articolo 2, punto 61-bis del regolamento di esenzione modificato). In tal modo la delocalizzazione è configurata sostanzialmente come condizione

ostativa ai fini dell'accesso all'aiuto, nell'intento di contrastare il fenomeno della "caccia alla sovvenzione" e di scongiurare il rischio che la politica di coesione europea contribuisca ad incentivare la delocalizzazione produttiva delle imprese, determinando una distorsione collaterale e involontaria della concorrenza.

La norma che si va a introdurre presenta elementi di novità rispetto ad entrambi i precitati vincoli, senza peraltro contrastare con gli stessi, ma piuttosto completandoli: le norme europee richiamate, infatti, trovano applicazione con riferimento ad una specifica tipologia di aiuti di Stato (aiuti in esenzione dalla notifica a finalità regionale dati agli investimenti), mentre la nuova norma intende introdurre un regime di portata generale applicabile a tutti gli aiuti di Stato diretti a sostenere gli investimenti produttivi, pur facendo salve le disposizioni speciali dettate dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Sotto questo aspetto, se i limiti posti dall'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) 651/2014 alla delocalizzazione si pongono in una fase diversa (la concessione) e mirano, come chiarito, ad un utilizzo corretto e proprio delle politiche di coesione territoriale, non si determinano margini di sovrapposizione con la norma nazionale, che semmai si pone in rapporto di continuità con i limiti europei. Quanto all'obbligo di mantenimento di cui all'articolo 14, paragrafo 5, esso ha contenuto in parte diverso, riferendosi a tutte le forme di distoglimento dei beni, incluse quelle che non integrano una delocalizzazione delle attività ovvero non comportano una delocalizzazione al di fuori dello Stato. Dette fattispecie, in virtù della clausola di salvezza, continueranno ad essere disciplinate dalla precitata norma del regolamento di esenzione, mentre i processi di delocalizzazione, qualora comportino il trasferimento di attività al di fuori del territorio nazionale, saranno soggetti alla disciplina di cui al presente articolo. Né l'estensione temporale a cinque anni del vincolo per le piccole e medie imprese è in contrasto con la norma europea, che definisce, come visto, un termine solo "minimo" di mantenimento ("almeno" tre anni per le PMI).

Può osservarsi, altresì, che la normativa europea detta una disciplina puntuale delle restrizioni territoriali che determinano situazioni di incompatibilità con i trattati. In questo senso, eventuali limiti alla delocalizzazione non figurano tra le condizioni che, comportando una "violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea", precludono la possibilità di concedere aiuti in esenzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 651/2014.

Chiariti i rapporti tra le diverse norme, va rilevato come la stessa disciplina europea ammette dei vincoli alle imprese nella materia degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che essi costituiscono in senso proprio "oneri" al fine di beneficiare del sussidio pubblico e non quindi "obblighi" che comprimono ingiustificatamente la libertà di impresa nelle sue varie espressioni.

Ben può, quindi, lo Stato membro adottare disposizioni anche più restrittive rispetto alle norme europee o condizioni particolari che, peraltro, nel caso di specie appaiono del tutto coerenti con l'attenzione manifestata dalla stessa Unione europea, in sede di disciplina come di dibattito nei diversi consessi istituzionali.

In merito alle norme di contrasto alla ludopatia con il divieto della pubblicità per giochi e scommesse che comportano una vincita in denaro di cui al Titolo III, va precisato che la norma mira a tutelare più efficacemente il consumatore da un tipo di pubblicità sempre più pervasiva e si pone in linea di continuità con le analoghe disposizioni che vietano (ormai da tempo) la pubblicità dei prodotti da fumo

(v. L. 10 aprile 1962, n. 65), le misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, limitate però ai minori, previste dalla legge “Balduzzi (D.L. 13/09/2012, n. 158 ed in particolare l’art. 7, commi 4 e 5) e quelle recate dall’articolo 1, commi da 937 a 940 della legge n. 208 del 2015 (c.d. “pacchetto giochi”) e il divieto di pubblicità di cui all’articolo4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n.401.

A livello dell’Unione Europea non c’è una normativa specifica sul gioco d’azzardo. Vi è però una risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d’azzardo online nel mercato interno in cui si sottolinea, da un lato, che i fornitori di gioco d’azzardo online devono in ogni caso rispettare la legislazione nazionale degli Stati membri in cui operano e, dall’altro, che è opportuno che gli Stati membri conservino il diritto di imporre le restrizioni che ritengono necessarie e giustificate per contrastare il gioco d’azzardo online illegale. Nel 2014 la Commissione europea ha emanato una raccomandazione concernente principi intesi a tutelare efficacemente i consumatori con riferimento al Gioco d’azzardo on-line.

In ogni caso si prevede una disposizione transitoria volta a fare salvi i contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto ai quali resta applicabile, fino al 30 giugno 2019, la normativa vigente anteriormente a tale data.

2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali

L’intervento non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali.

L’intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall’Italia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L’intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell’Uomo.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento proposto non introduce nuove definizioni o non modifica quelle preesistenti.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo della modifica fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

E' stato effettuato ricorso alla tecnica della novella integrando e modificando la normativa vigente in materia.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le abrogazioni normative connesse sono state espressamente indicate nel testo della novella.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norma precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite ulteriori deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Agli articoli 4 e 5 Sono previsti specifici provvedimenti attuativi .

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.